



# PGTU 2007

Piano Generale del Traffico Urbano  
Aggiornamento 2007



COMUNE DI RAVENNA  
Area Infrastrutture Civili  
Servizio Pianificazione Mobilità



## REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA NEL CENTRO STORICO, NELLE AREE PEDONALI E NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO

OTTOBRE 2007

**COMUNE DI RAVENNA**  
**AREA INFRASTRUTTURE CIVILI**  
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE MOBILITA'**

**PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO**  
**AGGIORNAMENTO 2007**

**REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE**  
**E DELLA SOSTA NEL CENTRO STORICO,**  
**NELLE AREE PEDONALI E**  
**NELLE Z.T.L. E NELLE Z.P.R.U**



*Sindaco*  
**Fabrizio Matteucci**

*Assessore ai Lavori Pubblici, Subsidenza, Protezione Civile,  
Traffico, Mobilità e Piste ciclabili*  
**Gabrio Maraldi**

Dirigente Servizio Pianificazione Mobilità  
*Coordinatore*  
**Ennio Milia**

Servizio Mobilità/Pianificazione Mobilità  
**Roberta Baldassari, Roberto Braghini, Franco Ravaoli, Oreste Scalise,  
Nicola Scanferla.**

*Segreteria ed attività tecnico-amministrative*  
**Vincenzo Brigandì, Vanna Ronchi**

Altre collaborazioni  
**Nicola Baroncini, Giovanni Ghirotti, Marta Magni,  
Massimo Camprini, Stefano Mengozzi,  
Amedeo Penserino, Corrado Ugoccioni**

*finito di stampare  
nel mese di ottobre 2007  
presso il Centro Stampa del Comune di Ravenna*

*Il testo del presente documento corrisponde al file  
**Regolamento accesso e sosta rev. 33 18 10 2007.doc***





<b>INDICE FIGURE</b>	<b>6</b>
<b>ABBREVIAZIONI USATE NEL TESTO</b>	<b>7</b>
<b>1. PREMESSE E CRITERI GENERALI</b>	<b>8</b>
1.1. Oggetto del Regolamento .....	8
1.2. Principi generali .....	8
1.3. Ambito di applicazione e zonizzazione .....	9
1.4. Suddivisione del C.S. di Ravenna in Settori .....	10
1.5. Tariffa.....	10
1.6. Criteri per la definizione e l'istituzione di altre AP, ZTL e/o Aree a Sosta Regolamentata esterne al C.S. di Ravenna. ....	11
<b>2. NORME DI CIRCOLAZIONE E DI ACCESSO</b>	<b>12</b>
2.1. Area Pedonale (A.P.) Zona Blu - ZB.....	12
2.2. Z. T. L. (0-24) per il solo accesso in spazi privati Zona Verde Scuro - ZVS .....	12
2.3. Z. T. L. ( 0-24) Zona Verde Chiaro - ZVC .....	13
2.4. Z. T. L. per fasce orarie (7.30-20.30) Zona Arancio- ZA .....	14
2.5. Zona Gialla.....	15
2.6. Altre Z.T.L. ....	15
2.7. Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica (Z.P.R.U.).....	16
2.8. Suddivisione in settori delle A.P e della Z.T.L.....	16
2.9. Accesso degli autocarri nei centri abitati del territorio comunale.....	16
2.10. Carico e scarico delle merci.....	18
2.11. Particolari limitazioni .....	19
2.12. Autorizzazioni temporanee per necessità contingenti.....	19
2.13. Disposizioni derogatorie.....	19
<b>3. SOSTA</b>	<b>21</b>
3.1. Sosta nelle A.P. ....	21
3.2. Sosta nelle ZTL.....	21
3.3. Zone a sosta regolamentata con parcometri e validità temporale .....	22
3.4. Zone e fasce tariffarie .....	22
3.5. Settori per la sosta dei residenti.....	23
3.6. Tariffazione forfettaria per residenti e domiciliati .....	23
3.7. Aree di sosta riservate ai residenti.....	24
3.8. Persone con limitata capacità di deambulazione.....	24

3.9.	Alberghi e strutture ricettive .....	25
3.10.	Deroghe alla sosta nelle aree regolamentate .....	25
<b>4.</b>	<b>PERMESSI DI CIRCOLAZIONE E SOSTA</b>	<b>26</b>
4.1.	Condizioni generali .....	26
4.2.	Tipologie e contrassegni .....	29
4.3.	Contrassegno TIPO R (residenti e domiciliati senza posto auto in area privata) .	29
4.4.	Contrassegno TIPO RG (residenti e domiciliati con posto auto in area privata) ...	31
4.5.	Contrassegno TIPO G (autorimesse/garage) .....	32
4.6.	Contrassegno TIPO A (artigiani) .....	33
4.7.	Contrassegno TIPO TM (trasporto merci) .....	35
4.8.	Contrassegno TIPO AC (agenti di commercio) .....	39
4.9.	Contrassegno TIPO SA (servizi assistenziali) .....	40
4.10.	Contrassegno per alberghi o altre strutture ricettive .....	41
4.11.	Contrassegno TIPO S (servizi di pubblica utilità) .....	42
4.12.	Contrassegno TIPO M (medici) .....	43
4.13.	Contrassegno TIPO I (invalidi) .....	45
4.14.	Contrassegno TIPO T (autocarri) .....	46
4.15.	Contrassegno TIPO SR (sosta per residenti e domiciliati, privi di posto auto in area privata, nelle aree regolamentate con parcometro o nelle aree riservate) .	47
4.16.	Contrassegno TIPO SP (sosta aree a parcometro per titolari di incarichi pubblici o istituzionali nello svolgimento delle funzioni di istituto) .....	48
4.17.	Contrassegno TIPO PR (parcheggio residenti nelle aree riservate) .....	49
4.18.	Contrassegno Tipo P (provvisori) .....	50
4.19.	Durata e validità dei contrassegni .....	50
4.20.	Sistemi di controllo elettronico degli accessi alla Z.T.L. ....	51
4.21.	Tariffa .....	53
4.22.	Contenuto dei contrassegni .....	54
4.23.	Modalità di utilizzo ed esposizione dei contrassegni .....	55
4.24.	Modifiche in corso di validità .....	56
4.25.	Rilascio dei contrassegni .....	57
4.26.	Commissione tecnica .....	57
4.27.	Ricorsi e richieste di riesame .....	58
<b>5.</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>59</b>
5.1.	Controllo dei Provvedimenti .....	59
5.2.	Sanzioni .....	59
5.3.	Rapporti con altri regoamenti .....	60
5.4.	Norme transitorie ed entrata in vigore .....	60

## **INDICE FIGURE**

- fig. 1.** Delimitazione attuale ZPRU capoluogo;
- fig. 2.** Delimitazione attuale ZPRU Marina di Ravenna;
- fig. 3.** Delimitazione delle attuali A.P. esterne al centro abitato di Ravenna
- fig. 4.** Attuale individuazione delle aree regolamentate a parcometro e relative zone tariffarie;

## **ABBREVIAZIONI USATE NEL TESTO**

<b>C.C.</b>	Consiglio Comunale
<b>DLgs</b>	Decreto Legislativo
<b>D.P.R.</b>	Decreto del Presidente della Repubblica
<b>G.C.</b>	Giunta Comunale
<b>L.</b>	Legge Nazionale
<b>L.R.</b>	Legge Regionale
<b>A.P.</b>	Area Pedonale;
<b>Z.T.L.</b>	Zona a Traffico Limitato
<b>C.S.</b>	Centro Storico
<b>Z.P.R.U.</b>	Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica;
<b>C.d.S.</b>	Codice della Strada;
<b>Reg. C.d.S.</b>	Regolamento di attuazione del Codice della Strada
<b>P.U.T.</b>	Piano Urbano del Traffico;
<b>P.G.T.U.</b>	Piano Generale del Traffico Urbano.
<b>s. m. ed i.</b>	successive modifiche ed integrazioni

## **1. PREMESSE E CRITERI GENERALI**

### **1.1. Oggetto del Regolamento**

L'accesso, la circolazione e la sosta, nell'ambito del C.S. di Ravenna, delle Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica (Z.P.R.U.), delle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) e delle Aree Pedonali (A.P.), istituite dal Comune di Ravenna ai sensi dell'art. 7 del C.d.S., sono disciplinati dal presente Regolamento nelle forme e secondo le prescrizioni in esso contenute.

Sono, inoltre, trattati nel presente regolamento la disciplina di circolazione di particolari categorie di veicoli ed in particolari ambiti del territorio comunale al fine di definire una normativa, la più articolata ed esaustiva possibile, in grado di supportare il lavoro degli uffici comunali preposti e fornire un quadro completo delle disposizioni in materia all'utente della strada.

In particolare il Regolamento definisce tipologia e modalità di rilascio delle autorizzazioni e dei contrassegni necessari all'accesso, al transito e alla sosta nelle suddette aree.

### **1.2. Principi generali**

Le norme previste dal presente Regolamento disciplinano la circolazione nelle aree di cui al punto precedente secondo i limiti previsti dalle norme del presente Regolamento nonché dalle eventuali prescrizioni particolari.

Le autorizzazioni e i contrassegni consentono la circolazione limitatamente alle vie, ai percorsi ed ai settori indicati nell'autorizzazione stessa e possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese, limitate e/o ritirate per motivi di sicurezza, ordine pubblico, utilizzo non conforme alle prescrizioni del presente regolamento o a quelle riportate nel contrassegno, scadenza dei termini di validità del contrassegno, contraffazione o alterazione dello stesso e qualsiasi altro motivo che configuri un utilizzo improprio del contrassegno stesso.

In caso di impraticabilità dei possibili percorsi le autorizzazioni s'intendono sospese di validità fino al ripristino delle normali condizioni di circolazione, fatta salva l'emissione di apposito provvedimento di viabilità che individui nuovi percorsi.

Le autorizzazioni hanno validità per il tempo indicato nelle stesse e possono, in relazione alle singole tipologie, essere soggette a rinnovo nei limiti previsti dal presente regolamento.

I veicoli al servizio di persone invalide possono circolare nella Z.T.L. e nelle A.P., quando ammesso, in base a quanto prescritto dall'art. 188 del c.d.s. e dagli artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503.

I veicoli adibiti a servizio di polizia, antincendio, le autoambulanze e le automediche in servizio di pronto intervento possono accedere e circolare nella Z.T.L. e nelle A.P. nell'esercizio delle proprie funzioni.

I veicoli per l'espletamento dei servizi di trasporto di pubblica utilità (servizi di linea con conducente, taxi e servizio di autonoleggio con conducente), i veicoli per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia delle strade hanno diritto all'accesso e alla circolazione nelle Z.T.L. senza restrizioni, mentre sono soggetti alla disciplina definita dalla specifica ordinanza per quanto riguarda le A.P..

### **1.3. Ambito di applicazione e zonizzazione**

Il C.S. è individuato sulla base della perimetrazione prevista dal P.R.G. vigente.

Le Z.T.L. e le Z.P.R.U. sono individuate e delimitate con apposita delibera della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 7 del C.d.S.

Il PGTU - Aggiornamento 2007 e l'allegato Regolamento, nel territorio comunale prevedono le seguenti zone:

- ZONA Blu                      Area pedonale (A.P.);
- ZONA Verde scuro      Zona a traffico limitato in vigore per l'intera giornata (0-24) con transito consentito per il solo accesso in spazi privati (Z.T.L. V.S.);

- ZONA Verde chiaro    Zona a traffico limitato in vigore per l'intera giornata (0-24) (Z.T.L. V.C.);
- ZONA Arancio        Zona a traffico limitato in vigore nella fascia diurna (7,30 – 20,30);
- ZONA Gialla         Zona a traffico limitato in vigore per fasce orarie limitate

Gli strumenti di pianificazione di settore potranno definire ulteriori tipologie di zone e diverse fasce orarie, che andranno ad integrare le tipologie sopra descritte.

#### **1.4. Suddivisione del C.S. di Ravenna in Settori**

Ai fini della circolazione e della sosta il C.S. del centro abitato di Ravenna viene suddiviso in Settori omogenei meglio definiti ed individuati nei capitoli successivi.

#### **1.5. Tariffa**

In linea generale, salvo le eccezioni meglio precisate nel capitolo 3, tutti i contrassegni per l'accesso, la circolazione e la sosta, indipendentemente dalla durata della loro validità, sono soggette al pagamento di una somma (diritti di segreteria), da intendersi quale corrispettivo per le spese tecnico-amministrative necessarie per il rilascio.

Per i contrassegni che consentono la sosta permanente su suolo pubblico, al fine di riequilibrare le condizioni di utilizzo dei tale suolo, disincentivare il parcheggio su strade o piazze dei veicoli a motore e limitare la sottrazione di spazi pubblici per altri usi o altri beneficiari della sosta, si deve corrispondere un canone annuale determinato con specifica delibera della Giunta Comunale secondo le caratteristiche di quanto stabilito nel successivo cap. 4 e sulla base di quanto previsto nell'art.7 commi 9 e 11 del D.Lgs. 285/92 (C.d.S.), ove è fatto esplicito riferimento alla possibilità per i comuni di "subordinare l'ingresso o la



circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato e delle zone di particolare rilevanza urbanistica, anche al pagamento di una somma".

Il rilascio di contrassegni per l'accesso e la sosta nelle A.P. e nelle Z.T.L. può, inoltre, essere subordinato al pagamento di una tariffa da definirsi con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale prevedendo importi annui non inferiori a 50 €. e non superiori a 200 €.

#### **1.6. Criteri per la definizione e l'istituzione di altre AP, ZTL e/o Aree a Sosta Regolamentata esterne al C.S. di Ravenna.**

##### **Individuazione aree**

Oltre a quelle già previste dal presente Regolamento l'istituzione e la modifica di nuove A.P., Z.T.L. e Z.P.R.U avviene con Delibera della Giunta Comunale in conformità con l'art. 7 del C.d.S e con quanto previsto dal P.G.T.U..

##### **Tipologie permessi di circolazione**

In tali zone, per le categorie di veicoli che ne hanno diritto, vigono le condizioni e tipologie di contrassegni riportate nel capitolo 4 del presente Regolamento.

## **2. NORME DI CIRCOLAZIONE E DI ACCESSO**

Nel centro abitato di Ravenna le zone del C.S. soggetto a limitazione della circolazione e di accesso si dividono in Aree Pedonali (A.P.) ed in Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.). L'insieme di queste aree e della parte di C.S. esterna ad esse costituisce la Z.P.R.U.

### **2.1. Area Pedonale (A.P.) Zona Blu - ZB**

Nell'Area Pedonale, salvo quanto diversamente disposto, è vietata la circolazione dei veicoli, fatta eccezione per i velocipedi nonché per altre categorie di veicoli previsti da specifiche e motivate ordinanze, ma per questi ultimi, anche con eventuali limitazioni a particolari zone e a fasce orarie giornaliere.

Nell'A.P. la sosta dei veicoli, ad eccezione delle biciclette, è di norma vietata.

I residenti anagrafici e i domiciliati, limitatamente ai casi in cui l'immobile sia idoneo all'uso abitativo ed il richiedente ne dimostri la disponibilità per diritto reale o contratto di locazione registrato, nell'A.P. non possessori di un posto auto in sede propria, possono accedere e sostare nelle limitrofe Z.T.L. (Zona Verde Chiaro e Arancione) o nelle zone con sosta regolamentata mediante tariffa comprese nel proprio Settore (salvo diversa disposizione da indicare come prescrizione nel permesso) unicamente se muniti di contrassegno rilasciato alle condizioni di cui al successivo capitolo 4.

### **2.2.Z. T. L. (0-24) per il solo accesso in spazi privati Zona Verde Scuro - ZVS**

Nella Zona a Traffico Limitato, di seguito denominata Verde Scuro, in vigore per l'intera giornata (0-24) con transito consentito per il solo accesso in spazi privati, è vietata la circolazione dei veicoli, fatta eccezione per i velocipedi e per

i veicoli a servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale, nonché per le categorie indicate nel cap. 4.

E' consentito l'accesso, la circolazione e la sosta operativa per un massimo di 15 minuti nella Z.T.L. (Zona Verde scuro) ai possessori di veicoli che hanno residenza anagrafica o domicilio in tale zona (se muniti di contrassegno).

E' inoltre consentito l'accesso e la circolazione per le categorie di cui ai successivi punti.

Nella Z.T.L. (Zona Verde scuro) è consentita inoltre la sosta operativa per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose secondo le condizioni definite nel successivo cap. 4.

I residenti anagrafici o domiciliati nella Z.T.L. (Zona Verde scuro) non possessori di un posto auto in sede propria, possono anche accedere e sostare nelle limitrofe Z.T.L. del settore di appartenenza (Verde chiaro, Arancione o di altro tipo e negli spazi appositamente delimitati), o nelle zone con sosta regolamentata adiacenti al proprio Settore (salvo diversa disposizione da indicare come prescrizione nel relativo contrassegno) unicamente se muniti di contrassegno rilasciato alle condizioni di cui al successivo capitolo 4.

### **2.3.Z. T. L. ( 0-24) Zona Verde Chiaro - ZVC**

Nella Zona a Traffico Limitato, denominata verde chiaro, in vigore per l'intera giornata (0-24), è vietata la circolazione dei veicoli, fatta eccezione per i velocipedi e per i veicoli a servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale, nonché indicate nel cap. 4.

E' consentito l'accesso, la circolazione e la sosta nella Z.T.L. (Zona Verde chiaro) ai possessori di veicoli per trasporto di persone e di cose che hanno residenza anagrafica o domicilio in tale zona, purchè muniti di relativo contrassegno. E' inoltre consentito l'accesso e la circolazione per le categorie di cui al successivo punto 2.13 del presente capitolo.

Nella Z.T.L. (Zona Verde chiaro) è consentita inoltre la sosta operativa per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose, per un massimo di 30 minuti secondo le indicazioni riportate nel cap. 4.

I residenti anagrafici o domiciliati nella Z.T.L. (Zona Verde chiaro) non possessori di un posto auto in sede propria, possono sostare nella zona stessa negli spazi appositamente delimitati o nella limitrofa Z.T.L. del settore di appartenenza (Verde chiaro, Arancione o di altro tipo e negli spazi appositamente delimitati) o nelle zone con sosta regolamentata mediante tariffa comprese nel proprio Settore (salvo diversa disposizione da indicare come prescrizione nel relativo regolamento) unicamente se muniti di contrassegno rilasciato alle condizioni di cui al successivo capitolo 4.

#### **2.4.Z. T. L. per fasce orarie (7.30-20.30) Zona Arancio- ZA**

Nella Z.T.L., in vigore per fasce orarie (Zona Arancio), è vietata la circolazione dei veicoli con limitazioni a fasce orarie giornaliere, fatta eccezione per i velocipedi e i ciclomotori e per i veicoli a servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale, nonché per le categorie di seguito riportate.

La limitazione è in vigore nella fascia oraria 7.30-20.30.

E' consentito l'accesso, la circolazione e la sosta nella Zona Arancio, ai possessori di ciclomotori, motoveicoli, autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t., che hanno residenza anagrafica o domicilio in tale zona (se muniti di contrassegno).

Ai ciclomotori e motocicli, limitatamente alle aree e alle strade attrezzate con apposita segnaletica, è consentita la possibilità di transitare senza la necessità di dotarsi di specifico contrassegno per il transito e la sosta.

E' inoltre consentito l'accesso e la circolazione per le categorie di cui al successivo cap. 4.

Nella Zona Arancio è consentita inoltre la sosta operativa per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t., così come specificato e regolamentato al successivo capitolo 4.

I residenti anagrafici o domiciliati nella Zona Arancio non possessori di un

posto auto in sede propria, possono sostare nella zona stessa o nelle zone con sosta regolamentata mediante tariffa comprese nel proprio Settore (salvo diversa disposizione da indicare come prescrizione nel relativo regolamento) unicamente se muniti di contrassegno rilasciato alle condizioni di cui al successivo capitolo 4.

## **2.5. Zona Gialla**

Il PGTU individua l'opportunità di istituire una nuova zona a traffico limitato, di estensione tendenzialmente coincidente con l'intero C.S. ad Ovest di via Di Roma, entro la quale attuare provvedimenti di accesso selettivo anche in base alla tipologia e alle caratteristiche ambientali dei veicoli.

L'istituzione della ZG è coerente con il completamento del programma di ampliamento dell'offerta nei parcheggi di attestamento ai limiti del C.S. (programma definito nel "Piano Particolareggiato del Sistema della Sosta nel C.S.", approvato dalla G.M. il 21/12/2000), che dovrà raggiungere le quote fissate.

L'estensione, le fasce orarie di validità e le categorie di veicoli ammesse saranno stabilite con delibera di Giunta in sede di approvazione del Piano Particolareggiato specifico da redigersi nei modi e nelle forme previste dal P.G.T.U.

## **2.6. Altre Z.T.L.**

In accordo con gli strumenti di pianificazione di settore (P.G.T.U. e Piani Particolareggiati) e conformemente a quanto previsto all'art. 7 del C.d.S. e s. m. ed i., con atto deliberativo della Giunta Comunale, è possibile l'istituzione di altre tipologie di Z.T.L. con caratteristiche e fasce orarie diverse da quelle individuate nei punti precedenti.

## **2.7. Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica (Z.P.R.U.)**

In accordo con gli strumenti di pianificazione di settore (P.G.T.U. e Piani Particolareggiati) e conformemente a quanto previsto all'art. 7 del C.d.S. e s. m. ed i., con atto deliberativo della Giunta Comunale, è possibile l'istituzione di altre tipologie di Z.P.R.U..

## **2.8. Suddivisione in settori delle A.P e della Z.T.L.**

Ai fini della disciplina della circolazione e della sosta nonché del rilascio dei relativi contrassegni la Giunta Comunale, in sede di approvazione di specifico Piano Particolareggiato, stabilisce la suddivisione dell'A.P. e la Z.T.L. del C.S. di Ravenna in settori omogenei.

## **2.9. Accesso degli autocarri nei centri abitati del territorio comunale**

All'interno dei centri abitati, così come delimitati ai sensi dell'art. 4 del C.d.S. l'accesso degli autocarri è disciplinato secondo le indicazioni di seguito riportate.

Il Centro abitato di Ravenna viene suddiviso in due zone così distinte:

### **zona 1 - area compresa tra i segnali di centro abitato e la zona a traffico**

**limitato;** In tale zona è vietata la circolazione degli autocarri aventi massa a pieno carico superiore a 5 t non in possesso del prescritto contrassegno. Pertanto in tale zona i veicoli con massa a pieno carico fino a 5 t possono circolare liberamente nel rispetto delle norme del C.d.S..

**zona 2 – area corrispondente alla zona a traffico limitato;** In tale area è vietata la circolazione degli autocarri non in possesso del prescritto contrassegno secondo le indicazioni riportate nel Cap. 4 del presente Regolamento.

Sono, inoltre, previste particolari limitazioni nelle strade del C.S. e delle Z.T.L. caratterizzate dalla presenza di pavimentazioni speciali o di particolari caratteristiche strutturali nelle quali, la circolazione degli autocarri è subordinata alla disponibilità del previsto contrassegno e di specifico nulla osta rilasciato dal Servizio Manutenzione Strade e Viabilità in relazione al massa a pieno carico del veicolo.

Il Dirigente del Servizio competente stabilisce con proprio atto l'elenco delle strade soggette a tale limitazione.

### **Centri abitati del litorale**

Nei centri abitati del litorale (Casalborsetti, Marina Romea, Porto Corsini, Marina di Ravenna, Punta Marina Terme, Lido Adriano, Lido di Dante, Lido di Classe, Lido di Savio) è istituito il divieto di transito agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 5 t.

Per i pesi superiori a tale massa occorre specifico contrassegno rilasciato ai sensi del Cap. 4 di presente Regolamento.

Nel periodo **1 giugno – 15 settembre** di ogni anno solare, il transito degli autocarri aventi le caratteristiche di peso spradescritte, salvo deroge particolari meglio definite nel Cap. 4 del presente Regolamento o da apposite e specifiche ordinanze, è consentito esclusivamente nelle fasce orarie **8,00 - 12,00 e 16,00 - 20,00.**

### **Altri centri abitati**

Negli altri centri abitati del territorio comunale vigono le limitazioni di volta in volta definite dalle specifiche ordinanze e rese pubbliche dalla segnaletica stradale collocata in loco ai sensi del vigente C.d.S..

## **2.10. Carico e scarico delle merci**

Ai veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose è consentito l'accesso e la sosta nelle Z.T.L. per effettuare il rifornimento di negozi e le attività commerciali, artigianali, ed attività di servizio situate all'interno di tali zone limitatamente ed esclusivamente in fasce orarie definite nel Cap. 4.

In considerazione delle particolari caratteristiche della A.P. e della Z.T.L. e al fine di contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, le fasce orarie di accesso alla Z.T.L. sono differenziate in relazione al tipo di motore e/o di alimentazione, secondo quanto previsto nel capitolo 4 del presente Regolamento, per ciascun tipo di permesso. Al fine di migliorare l'efficienza complessiva del sistema di distribuzione delle merci, potranno essere introdotte disposizioni premianti in relazione ai processi adottati di consolidamento dei carichi, in conformità con gli strumenti di pianificazione da adottarsi nell'ambito dell'attuazione del PUT.

Ai veicoli immatricolati per il trasporto merci con motore termico con alimentazione a benzina o diesel pre Euro l'accesso non è consentito;

Le operazioni di carico e scarico dovranno essere svolte a motore spento, verranno effettuate all'interno delle rispettive zone e, ove segnalati, negli appositi spazi di sosta, a condizione che non intralcino la circolazione pedonale e veicolare.

Alla stessa disciplina sono assoggettati tutti coloro che effettuano consegna di merci ingombranti a favore di soggetti aventi la residenza, il domicilio o la sede nelle Z.T.L., previa autorizzazione di cui al presente Regolamento.

I soggetti di cui ai commi precedenti potranno accedere alle aree di sosta unicamente se forniti di bolla di consegna o di altra idonea documentazione e specifico contrassegno rilasciato dal Corpo di Polizia Municipale.

Deroghe alle precedenti disposizioni potranno essere autorizzate dal Corpo di Polizia Municipale sentiti eventualmente i competenti Servizi Tecnici del Comune di Ravenna (Servizio Strade, Servizio Manutenzione Strade e Viabilità).



## **2.11. Particolari limitazioni**

In tutte le Z.T.L (ZVS, ZVC, ZVA), nelle fasce orarie di vigenza di ciascuna, è vietata la circolazione ai veicoli pre Euro con esclusione dei veicoli dei residenti e domiciliati. Al fine di contenere l'inquinamento della circolazione stradale le fasce orarie di validità dei contrassegni sono differenziate in base al livello di ecocompatibilità dei propulsori e/o dei combustibili utilizzati. E definiti con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

## **2.12. Autorizzazioni temporanee per necessità contingenti**

Possono essere rilasciate autorizzazioni per l'accesso e la circolazione nelle Z.T.L. o giornaliere o limitate nel tempo, per tutti i possessori di veicoli che dimostrino di avere necessità particolari ed urgenti.

Possono altresì essere rilasciate autorizzazioni temporanee per la sosta, nelle Z.T.L. alle sottoindicate categorie:

- veicoli dei rappresentanti di preziosi e degli agenti di commercio;
- veicoli per trasporto materiale edile;
- veicoli per le operazioni inerenti i trasferimenti, i traslochi e gli allestimenti;
- veicoli che comunque necessitano della sosta per operazioni di particolare urgenza.

Le richieste per l'autorizzazione temporanea alla circolazione e la sosta devono essere inoltrate ai competenti Uffici del Corpo Polizia Municipale del Comune di Ravenna al fine del rilascio secondo le modalità definite nel Capitolo 4.

## **2.13. Disposizioni derogatorie**

Nella Z.T.L. possono accedere e circolare, nel rispetto di quanto riportato al capitolo 4 e senza limiti orari le seguenti categorie di veicoli:

### **Senza contrassegno**

- ◆ Veicoli delle Forze di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Municipale, Polizia Provinciale ecc.), Forze Armate e Vigili del Fuoco;
- ◆ Autoambulanze di soccorso e di trasporto infermi e/o infortunati;
- ◆ Veicoli adibiti al servizio pubblico di trasporto, quelli per la raccolta dei rifiuti, pulizia strade e veicoli funebri per il trasporto di feretri e salme.

### **Con contrassegno**

- ◆ Veicoli di servizio di pubblica utilità per interventi urgenti all'interno dell' "Area Pedonale" e della "Zona a Traffico Limitato" (Enel, Telecom e altri gestori, PP.TT., Gas-Acqua, Servizi tecnici del Comune di Ravenna);
- ◆ Veicoli di associazioni assistenziali, per la sola funzione di assistenza e trasporto di ammalati;
- ◆ Invalidi.

Possono altresì accedere e circolare nella Z.T.L., anche con limitazioni a fasce orarie giornaliere le seguenti categorie di veicoli:

- ◆ Autovettura adibita al trasporto di:
  - “Sposi” nell'ambito di cerimonie matrimoniali sia religiose che civili;
  - genitori e neonato/i nell'ambito di cerimonie battesimali;
- ◆ Veicoli della vigilanza notturna.
- ◆ Veicoli degli ambulanti nei giorni in cui si svolgono particolari manifestazioni.
- ◆ Autoveicoli ad uso speciale: soccorso stradale, autoemoteche, trasporto valori, limitatamente allo svolgimento dell'esercizio delle proprie funzioni.

### **3. SOSTA**

Nelle A.P. e nelle Z.T.L., negli orari di validità, la sosta è consentita ai soli veicoli autorizzati nel rispetto delle indicazioni relative all'autorizzazione posseduta.

#### **3.1. Sosta nelle A.P.**

Nelle A.P. la sosta dei veicoli è vietata ad esclusione delle biciclette e, quando espressamente prevista dalla segnaletica posta all'accesso di tale area, per i veicoli a servizio di persone con limitata capacità di deambulazione (invalidi). E', inoltre, ammessa la sosta operativa per i veicoli delle forze dell'ordine, nell'espletamento dei compiti di istituto, dei mezzi di pronto soccorso e, limitatamente alle operazioni di carico e scarico, ai mezzi autorizzati per l'allestimento di manifestazioni che si svolgono all'interno della A.P..

#### **3.2. Sosta nelle ZTL**

La sosta nella Z.T.L. è ammessa ai soli veicoli autorizzati secondo le seguenti modalità e prescrizioni:

- sosta nella ZVS. In tale zona la sosta è ammessa, nel rispetto della segnaletica presente e a condizione che non determini pericolo o intralcio alla circolazione, limitatamente alle operazioni di carico e scarico per un tempo massimo di 15 minuti da segnalare per mezzo di disco orario;
- sosta nella ZVC e ZA. In tali zone la sosta è ammessa, nel rispetto della segnaletica presente e a condizione che non determini pericolo o intralcio alla circolazione, in modo permanente ai residenti dotati di

specifico contrassegno secondo le caratteristiche riportate nel capitolo 4. Per tutte le altre categorie di veicoli autorizzati, la sosta è ammessa per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni.

### **3.3. Zone a sosta regolamentata con parcometri e validità temporale**

Nel rispetto delle indicazioni del P.G.T.U.- Aggiornamento 2007 e dell'art. 7 del C.d.S. è ammessa la regolamentazione della sosta subordinandola al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo e durata della stessa.

Le modalità e le deroghe per la sosta nelle strade sopra definite vengono specificate nel seguito.

La normativa per i parcheggi a sosta regolamentata all'interno del C.S. è, di norma, valida dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali.

Al di fuori di questi limiti la sosta è gratuita fatta salva la possibilità, in determinati periodi o per particolari situazioni, di prevedere il pagamento del sosta anche in giornate ed orari diversi da quelli sopradescritti.

### **3.4. Zone e fasce tariffarie**

Nel centro capoluogo, all'interno della zona a sosta regolamentata con parcometri le tariffe sono stabilite con livelli progressivamente decrescente man mano che ci si allontana dalle A.P.

Sono inoltre possibili ulteriori e diverse fasce tariffarie da prevedersi in zone esterne al C.S. che saranno di volta in volta definite e regolamentate a seguito di specifici piani particolareggiati ed approvati con appositi atti deliberativi della Giunta Comunale.

Analogamente variazioni della struttura tariffaria o degli importi potranno essere definiti con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

### **3.5. Settori per la sosta dei residenti**

Ai residenti e domiciliati è consentita la sosta secondo le seguenti modalità:

- ◆ la possibilità di sostare nella sede stradale delle zone a traffico limitato del proprio settore di appartenenza (Zona Verde Chiaro e Zona Arancio);
- ◆ la possibilità, per il residente/domiciliato, all'esterno della A.P./Z.T.L., di lasciare l'auto in sosta in apposite aree di sosta riservate o nei parcheggi a pagamento nel proprio settore di residenza, previa richiesta e ottenimento di apposito contrassegno.

Detto contrassegno sarà collegato ad un determinato settore del C.S. e consentirà la sosta, nel rispetto delle norme del C.d.S., all'interno dell'intero settore.

Al fine di garantire una più elevata fruibilità delle principali aree di sosta, sono escluse le seguenti aree prioritariamente destinate a soddisfare la domanda di accessibilità:

- Piazza Kennedy
- Largo Firenze
- Piazza Mameli
- V.le Farini
- Piazza L. C. Farini
- Via P. Costa
- Via Anastagi e Piazzale G. B. Rossi
- Piazza Baracca

In queste aree di parcheggio i residenti ed i domiciliati, nel relativo settore, potranno parcheggiare il proprio autoveicolo nei giorni festivi, nel periodo notturno (20.00-8.00) e, previa esposizione del previsto contrassegno, nelle fasce orarie 8,00 - 9,00, 12,30 -14,30, 19,00 – 20,00.

### **3.6. Tariffazione forfettaria per residenti e domiciliati**

Ai residenti anagrafici ed ai domiciliati delle A.P., delle Z.T.L. (Zone Verde scuro, Verde chiaro e Arancio) e delle aree a sosta regolamentata con

parcometro, non possessori di un posto auto in sede propria, è consentito di sostare nel proprio settore di residenza, secondo le norme precedentemente definite per le diverse zone, esponendo apposito contrassegno.

Il rilascio del contrassegno è subordinato al pagamento di una tariffa forfettaria annuale il cui importo è definito da apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

Per la richiesta e il rilascio del contrassegno, valgono le disposizioni riportate nel Cap. 4.

### **3.7. Aree di sosta riservate ai residenti**

Ai fini di un migliore utilizzo del suolo pubblico ed allo scopo di mitigare il disagio dei residenti in aree specifiche poste ai margini delle aree di sosta a pagamento regolamentate con parcometro (definite aree di frangia), possono essere individuati spazi di sosta riservati ai residenti, opportunamente segnalati ed a titolo oneroso, nella misura massima del 20% dei posti auto disponibili in quel settore previa valutazione tecnica, da parte del Servizio Pianificazione Mobilità, delle situazioni di particolare tensione, in termini di sosta, ivi esistenti.

### **3.8. Persone con limitata capacità di deambulazione**

I veicoli a servizio di persone con limitata capacità di deambulazione, muniti di specifico contrassegno, possono sostare gratuitamente e senza limiti di tempo nelle aree pubbliche regolamentate con parcometri o con altre forme di pagamento, nelle aree di sosta a tempo limitato, nelle zone a traffico limitato, nelle corsie riservate al trasporto pubblico e, relativamente a quelle nelle quali il transito e la sosta sono ammessi da specifica segnaletica, nelle aree pedonali. In ogni caso è consentita la sosta di veicoli a servizio di persone disabili in aree ove la sosta è vietata sempreché non sia prevista la rimozione dei veicoli. In tali zone, tuttavia, il veicolo munito di contrassegno non può essere rimosso o bloccato a meno che non crei grave intralcio o pericolo per la circolazione.

### **3.9. Alberghi e strutture ricettive**

I titolari di alberghi e strutture ricettive aventi sede all'interno della Z.T.L. e delle A.P. possono ottenere l'autorizzazione per il rilascio ai propri clienti di permessi utili per la sosta nelle immediate vicinanze del proprio esercizio per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di carico scarico e per la sosta, per tutta la durata del soggiorno del cliente, nel settore/i della ZTL e nel settore/i dell'area regolamentata con parcometro di riferimento.

Tale autorizzazione viene rilasciata secondo le indicazioni riportate nel successivo capitolo 4.

Nessun contrassegno è comunque rilasciabile nei periodi di chiusura dell'esercizio per ferie o altro motivo.

Non sono autorizzabili i veicoli di proprietà del titolare, suoi famigliari e dei dipendenti.

### **3.10. Derghe alla sosta nelle aree regolamentate**

Possono parcheggiare nelle zone a tariffa in deroga a quanto sopra specificato le seguenti categorie di veicoli:

- ◆ veicoli ad uso di persone con limitata o impedita capacità motoria (invalidi);
- ◆ veicoli di Forze Armate e della Polizia
- ◆ dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza
- ◆ veicoli funebri per il trasporto di feretri e salme;
- ◆ autocisterne destinate al rifornimento combustibile o carburanti agli stabili e agli impianti di distribuzione
- ◆ autospurgo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di rifornimento;

## **4. PERMESSI DI CIRCOLAZIONE E SOSTA**

### **4.1. Condizioni generali**

Le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione e/o sosta sono disciplinate dal presente capitolo. Le autorizzazioni sono rese note mediante il rilascio di appositi contrassegni come di seguito dettagliati.

Nelle A.P. e nelle Z.T.L. del territorio comunale l'accesso e la circolazione sono consentiti previa richiesta e rilascio da parte dell'Amministrazione Comunale di apposito contrassegno.

Le autorizzazioni sono rilasciate agli aventi titolo definiti per ciascuna tipologia di permesso.

Nel caso di persone fisiche il titolare del permesso deve, altresì, essere in possesso di patente di guida idonea all'utilizzo del veicolo per il quale si richiede il contrassegno.

Per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 5 t., nei centri abitati del territorio comunale, o 3,5 t., nella Z.T.L. del C.S. di Ravenna, vigono le regole riportate nei paragrafi precedenti.

Per la sosta dei residenti e domiciliati nelle aree regolamentate con parcometri vigono le regole riportate nel presente Regolamento.

Le autorizzazioni previste dal presente regolamento consentono la circolazione in tali aree nei limiti previsti dalle presenti norme nonché dalle eventuali prescrizioni particolari indicate nel contrassegno.

Le autorizzazioni consentono la circolazione nei limiti eventualmente indicati nell'autorizzazione stessa e possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate per motivi di sicurezza, ordine pubblico, motivate esigenze di circolazione o a seguito di modifiche al presente Regolamento.

Sono, inoltre, revocabili tutti quei contrassegni per quali sono riscontrabili condizioni di uso improprio, falsa dichiarazione, modifiche o alterazioni.

In caso di impraticabilità dei percorsi indicati le autorizzazioni s'intendono sospese di validità fino al ripristino delle normali condizioni di circolazione, fatta



salva l'emissione di apposito provvedimento di viabilità (ordinanza) che individui percorsi alternativi.

Le autorizzazioni hanno validità per il tempo indicato nelle stesse e possono, in relazione alle singole tipologie, essere soggette a rinnovo nei limiti previsti dal presente regolamento.

Al fine di incentivare la conversione del parco veicoli verso mezzi aventi particolari requisiti di ecocompatibilità per la circolazione nella A.P., nella Z.T.L. e, limitatamente ai veicoli titolati all'ottenimento del contrassegno tipo T/TM, nel centro abitato di Ravenna sono previste fasce orarie consentite crescenti secondo il seguente schema con esclusione dei veicoli di residenti e domiciliati:

- **veicoli pre euro:** transito non ammesso;
- **veicoli euro 1, 2, 3;**
- **veicoli euro 4 e successivi;**
- **veicoli alimentati a gpl, metano e biodiesel;**
- **veicoli elettrici e veicoli ibridi con funzionamento ad elettrico.**

I veicoli adibiti a servizio di polizia, antincendio, le autoambulanze e le auto mediche in servizio di pronto intervento possono accedere e circolare nella Z.T.L. e nelle A.P. senza autorizzazione.

I veicoli per l'espletamento dei servizi di trasporto di pubblica utilità (servizi di linea con conducente, taxi e servizio di autonoleggio con conducente) hanno diritto all'accesso e alla circolazione nelle Z.T.L. senza restrizioni, mentre sono soggetti alla disciplina di volta in volta definita con specifica ordinanza per quanto riguarda le A.P..

Relativamente ai veicoli per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia delle strade l'ente gestore del servizio deve comunicare all'ufficio preposto del Corpo di Polizia Municipale l'elenco delle targhe dei veicoli che effettuano il servizio e, in caso di servizi affidati a ditte esterne, la denominazione della ditta affidataria.

I motocicli e i ciclomotori di proprietà dei residenti in Z.T.L. o A.P. possono transitare al fine di accedere o uscire dalla propria abitazione, od eventualmente dalle aree di sosta a loro riservate, secondo il percorso più breve e nel rispetto della segnaletica stradale.

I contrassegni di autorizzazione alla sosta, per le tipologie R, SR e PR, vengono rilasciati previa dichiarazione da parte degli aventi diritto di non possedere un posto auto in sede propria, ovvero possono essere rilasciati per i veicoli eccedenti i posti auto disponibili in sede propria.

Nel caso in cui il richiedente abbia ottenuto il permesso avendo dichiarato di non possedere posto auto in area privata, qualora si trovi ad avere successivamente disponibilità di posto auto, lo stesso dovrà comunicare la sopravvenuta variazione all'Ufficio competente del Corpo di Polizia Municipale restituendo il titolo autorizzativo.

Ai fini del presente Regolamento per posto auto si intende una qualsiasi superficie, coperta o scoperta, che a giudizio degli uffici preposti risulti idonea allo stazionamento di uno o più veicoli del soggetto richiedente.

La possibilità di ottenere il contrassegno di tipo R, SR, PR, SP e, relativamente a quelli che consentono la sosta indifferenziata su strada di tipo P, è ammessa esclusivamente per le autovetture (così come definite all'art. 54 comma 1 lettera a del C.d.S.). Tipologie di veicoli differenti potranno essere valutate esclusivamente se costituiscono unico veicolo in proprietà o in uso al nucleo familiare ad eccezione dei veicoli destinati al trasporto di cose (autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 t., autoarticolati, autotreni, ecc) trattori stradali, autobus, autocaravan e rimorchi.

Ai fini del presente regolamento nei casi in cui il richiedente dichiara di essere domiciliato, lo stesso deve dimostrare l'utilizzo di un immobile a scopo abitativo con apposito atto registrato. Sono esclusi da tale disciplina i fruitori di strutture ricettive quali alberghi, residenze turistiche alberghiere, ostelli, campeggi o altre strutture assimilabili per i quali valgono le disposizioni specifiche previste nel presente Regolamento.

Tipologia e caratteristiche grafiche dei contrassegni, del bollino adesivo per ciclomotori e motocicli e della modulistica per la loro richiesta sono stabiliti con determina dirigenziale attuativa del presente regolamento.

## **4.2. Tipologie e contrassegni**

Sono previste le seguenti tipologie di contrassegni:

- contrassegno tipo R – residenti e domiciliati senza posto auto in area privata;
- contrassegno tipo RG – residenti e domiciliati con posto auto in area privata;
- contrassegno tipo G – autorimesse/garage;
- contrassegno tipo A – artigiani;
- contrassegno tipo TM – trasporto merci con veicoli aventi massa a pieno carico fino a 3,5 tonnellate. (TM1, TM2, TM3, TM4);
- contrassegno tipo AC – agenti di commercio;
- contrassegno tipo SA – servizi assistenziali;
- contrassegno per alberghi e strutture ricettive;
- contrassegno tipo S – servizi di pubblica utilità;
- contrassegno tipo M – medici;
- contrassegno tipo I – invalidi;
- contrassegno tipo T – trasporto merci con veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
- contrassegno tipo SR – sosta residenti e domiciliati nelle aree regolamentate a parcometro o riservate;
- contrassegno tipo SP – sosta nelle aree regolamentate a parcometro per titolari di incarichi pubblici o istituzionali;
- contrassegno tipo PR – parcheggio per residenti nelle aree riservate;
- contrassegno tipo P – provvisori.

## **4.3. Contrassegno TIPO R**

**(residenti e domiciliati senza posto auto in area privata)**

Le autorizzazioni di tipo R sono rilasciabili ai residenti e ai domiciliati, che dimostrino l'utilizzo di un immobile esclusivamente a scopo abitativo, nell'ambito delle Z.T.L. o A.P. a condizione che nessun componente della

famiglia sia proprietario o abbia disponibilità di autorimessa o posto auto in area privata, ovvero limitatamente ai veicoli eccedenti i posti auto in area privata, o che abbia un posto auto anche in area pubblica ma ad esclusivo utilizzo del proprio veicolo, all'interno della Z.T.L. o A.P.

Qualora la non disponibilità dell'autorimessa o del posto auto venga a cessare, sarà cura del proprietario comunicare la sopravvenuta variazione all'Ufficio Permessi di Circolazione del Corpo di Polizia Municipale.

Nelle A.P. i motocicli e i ciclomotori dovranno essere condotti a mano e con il motore spento e non potranno sostare sul suolo pubblico.

Possono essere oggetto di autorizzazione di tipo R i veicoli di proprietà dei componenti il nucleo familiare residente, nonché:

- i veicoli di cui un componente del nucleo familiare residente sia uno dei soggetti individuati dall'art. 196 comma 1 del D.Lgs. 285/92 (C.d.S.);
- i veicoli intestati a persona non appartenente al nucleo familiare residente, ma dei quali si abbia l'esclusiva disponibilità, purché debitamente certificata con contratto regolarmente registrato, a condizione che il richiedente non sia titolare o abbia la disponibilità di altri autoveicoli;
- i veicoli intestati a ditta commerciale ed utilizzati in via esclusiva dal legale rappresentante della stessa o da un dipendente anagraficamente residente in Z.T.L. e A.P. purché debitamente certificata con contratto regolarmente registrato, a condizione che il richiedente non sia titolare o abbia la disponibilità di altri autoveicoli.

Tali autorizzazioni consentono il transito dei veicoli dei residenti nelle zone a traffico limitato limitatamente al settore/i di appartenenza indicato sul contrassegno per raggiungere l'abitazione.

Il transito nelle A.P. è consentito ai residenti in dette aree solo qualora esplicitamente indicato nell'Ordinanza Sindacale dell'area e in tal caso solo al fine di effettuare operazioni di carico e scarico in prossimità della propria residenza, nei limiti di tempo strettamente necessari ad effettuarle e comunque non eccedenti i 30' o per accedere ad autorimesse e/o posti auto in area privata, con specifica autorizzazione rilasciata dal Corpo di P.M. in base a comprovate motivazioni.

### **Procedura di rilascio e validità dell'autorizzazione**

**Autorizzazione:** istanza scritta al Sindaco del Comune di Ravenna, allegando copia della carta di circolazione, dichiarazione di responsabilità comprovante che nessun componente del nucleo familiare sia proprietario o possessore di autorimessa o posto auto in area privata all'interno del settore di appartenenza della Z.T.L. o A.P., ogni altro atto o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

**Validità:** Residenti massima 3 anni, Domiciliati massima 1 anno. Possono essere rilasciati permessi di durata inferiore per coloro i quali dimostrino di aver richiesto il cambio di residenza ai competenti uffici comunali.

#### **4.4. Contrassegno TIPO RG (residenti e domiciliati con posto auto in area privata)**

Le autorizzazioni di tipo RG sono rilasciabili ai residenti e ai domiciliati, che dimostrino l'utilizzo di un immobile esclusivamente a scopo abitativo, nell'ambito delle Z.T.L. o A.P. e titolari o utilizzatori, a qualsiasi titolo, di autorimesse o posti auto su area privata oppure anche in area pubblica ma ad esclusivo utilizzo del proprio veicolo, ubicati all'interno della Z.T.L. o A.P..

Possono essere oggetto di autorizzazione i veicoli di proprietà dei componenti il nucleo familiare residente, nonché:

- i veicoli di cui un componente del nucleo familiare residente sia uno dei soggetti individuati dall'art. 196 comma 1 del D.Lgs. 285/92 (C.d.S.);
- i veicoli intestati a persona non appartenente al nucleo familiare residente, ma dei quali si abbia l'esclusiva disponibilità debitamente certificata con contratto regolarmente registrato, a condizione che il richiedente non sia titolare o abbia la disponibilità di altri autoveicoli;
- i veicoli intestati a ditta commerciale ed utilizzati in via esclusiva dal legale rappresentante della stessa o da un dipendente anagraficamente residente in Z.T.L. e A.P. con contratto regolarmente

registrato, a condizione che il richiedente non sia titolare o abbia la disponibilità di altri autoveicoli;

L'autorizzazione consente il transito in Z.T.L. secondo il percorso indicato nel contrassegno, finalizzato al ricovero del proprio veicolo a motore. È consentito inoltre effettuare operazioni di carico e scarico in prossimità del proprio domicilio e nei limiti di tempo strettamente necessari ad effettuarle e comunque non eccedenti i 15', salvo specifica autorizzazione rilasciata dal Comando P.M. in base a comprovate motivazioni.

#### **Procedura di rilascio e validità dell'autorizzazione**

**Autorizzazione:** istanza scritta al Sindaco del Comune di Ravenna, allegando copia della carta di circolazione, copia del contratto di affitto o comodato o atto di proprietà.

**Validità:** 3 anni per residenti, 1 anno per domiciliati. Possono essere rilasciati permessi di durata inferiore per coloro i quali dimostrino di aver richiesto il cambio di residenza ai competenti uffici comunali.

#### **4.5. Contrassegno TIPO G (autorimesse/garage)**

Le autorizzazioni di tipo G sono rilasciabili ai titolari o utilizzatori a qualsiasi titolo di autorimesse, parcheggi o aree private utilizzate come zone di sosta veicolare, ubicate all'interno della Z.T.L. o A.P.

**Il contrassegno tipo G non può essere rilasciato ai veicoli pre euro**

#### **Procedura di rilascio e validità dell'autorizzazione**

L'utilizzatore a qualsiasi titolo del posto auto, per poter accedere alla Z.T.L., dovrà presentare domanda presso il competente ufficio del Corpo di Polizia Municipale dimostrando di avere titolo all'utilizzo del posto auto.

Questo tipo di autorizzazione consente il transito secondo il percorso indicato nel contrassegno, finalizzato al ricovero del proprio veicolo a motore. E' esclusa la possibilità di sosta su strada nella Z.T.L. o nella A.P..

Sono rilasciabili le seguenti autorizzazioni:

**Autorizzazione:** istanza scritta al Sindaco del Comune di Ravenna, allegando copia della carta di circolazione, copia del contratto di affitto o comodato o atto di proprietà registrato.

**Validità:** 1 anno, ovvero il minor periodo che risulti dal contratto di affitto o comodato o dichiarazione (autocertificazione) del gestore riportante il periodo di utilizzo dell'autorimessa .

**Titolo per l'accesso giornaliero:** richiesta presso il competente ufficio del Corpo di Polizia Municipale, esibendo autocertificazione della disponibilità di autorimessa o posto auto in area privata e la carta di circolazione.

**Validità:** scadenza riportata nel titolo.

Per i clienti occasionali privi di specifico contrassegno il gestore dell'autorimessa dovrà, entro il giorno successivo, comunicare tramite posta elettronica o fax, l'elenco dei clienti, con le relative targhe, che hanno utilizzato l'autorimessa.

#### **4.6. Contrassegno TIPO A (artigiani)**

Gli artigiani e le altre ditte che effettuano attività di **manutenzione al domicilio del cliente** (idraulici, falegnami, elettricisti, manutenzione di attrezzature per ufficio, per negozi quali insegne, tende solari, frigo bar, ecc, assistenza a ristoranti e attività ricettive, le imprese di pulizia, i mezzi operativi dei cantieri e gli automezzi a supporto di allestimento per manifestazioni di carattere politico-sociale, culturale e sportivo), possono essere autorizzati per l'accesso e la sosta nelle Z.T.L. alle seguenti condizioni:

- nei soli giorni feriali dalle 7,00 alle 20,00 con esclusione degli interventi di emergenza legati alla manutenzione degli impianti elettrici, elettronici, termo-idrico-sanitari, di sicurezza per i quali è possibile derogare da detti orari;

- con sosta nelle immediate vicinanze del luogo in cui deve essere effettuata l'attività di manutenzione;
- durante al sosta il soggetto dovrà indicare il luogo ove presta la propria opera.

Nel caso di interventi urgenti ed improrogabili, da effettuarsi al di fuori degli orari e giorni autorizzati, ovvero eccedenti la fascia massima indicata nell'autorizzazione, dovrà essere rilasciato specifico contrassegno provvisorio.

Per le ditte di cui sopra con sede nella Z.T.L., il contrassegno di cui al presente articolo ha validità anche per la sosta, da effettuarsi nelle immediate vicinanze della sede stessa e nel solo settore di appartenenza, qualora non sia effettivamente possibile il ricovero in area privata e, limitatamente alle strade indicate nel contrassegno nel rispetto della segnaletica presente in loco.

Tale possibilità è limitata ad un massimo di 2 veicoli per ditta purché questi risultino, dalla carta di circolazione, immatricolati come autocarri.

**Il contrassegno tipo A non può essere rilasciato ai veicoli pre euro**

#### **Procedura di rilascio e validità dell'autorizzazione**

**Autorizzazione:** istanza scritta al Sindaco del Comune di Ravenna, allegando copia della carta di circolazione, numero iscrizione C.C.I.A.A., autocertificazione riportante il tipo di attività svolta.

**Validità:** massima 2 anni.

**Titolo per l'accesso giornaliero:** richiesta presso il competente ufficio del Corpo di Polizia Municipale, motivando l'esigenza dell'accesso allegando documentazione idonea comprovante l'effettiva necessità di accedere alla Z.T.L..

**Validità:** scadenza riportata nel titolo.



#### **4.7. Contrassegno TIPO TM (trasporto merci)**

Sono previste i seguenti tipi di contrassegni per l'accesso alla Z.T.L.:

##### **TIPO TM1**

Le autorizzazioni tipo TM1 sono rilasciate alle imprese di autotrasporto e ditte che effettuano abitualmente il **trasporto merci in conto terzi**.

I veicoli oggetto dell'autorizzazione devono essere immatricolati per trasporto merci e non possono superare la massa complessiva a pieno carico di 3,5 tonnellate.

Le autorizzazioni di tipo TM1 consentono il transito nella Z.T.L. nei giorni feriali e nei giorni festivi solo in caso di apertura delle attività, nelle seguenti fasce orarie:

- **veicoli pre euro:** transito non ammesso;
- **veicoli euro 1, 2, 3:** dalle ore 6,00 alle ore 9,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,00 e nella giornata del sabato nella sola fascia oraria 6,00 - 9.00;
- **veicoli euro 4 e successivi:** dalle ore 6,00 alle ore 9,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e nella giornata del sabato nella sola fascia oraria 6,00 - 9.30;
- **veicoli alimentati a gpl, metano e biodiesel:** dalle ore 6,00 alle ore 10,30 e dalle ore 13,30 alle ore 17,00 e nella giornata del sabato nella sola fascia oraria 6,00 - 10,30;
- **veicoli elettrici e veicoli ibridi** con funzionamento ad elettrico: nessuna limitazione.

La sosta è consentita per un massimo di 30 minuti.

Le imprese che effettuano traslochi, possono transitare nella Z.T.L. per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni feriali, con l'esclusione delle aree di mercato. I veicoli che effettuano trasporto e consegna di medicinali urgenti possono transitare nella Z.T.L., per il tempo rettamente necessario alle operazioni di consegna, dalle ore 7,00 alle ore 20,00.

### **TIPO TM2**

Le autorizzazioni di tipo TM2 sono rilasciabili ai titolari di attività che prevedano la **consegna delle merci a domicilio** del cliente (pasticcerie, pizzerie, piante e fiori, ecc.).

A queste attività possono essere rilasciate un massimo di 2 autorizzazioni. Inoltre, nel caso che l'attività utilizzi per il trasporto delle merci anche o solamente i ciclomotori, possono essere rilasciate ulteriori autorizzazioni, massimo 4, ognuna riportante un solo ciclomotore o motociclo.

Le autorizzazioni di tipo TM2 consentono il transito nella Z.T.L. nelle seguenti fasce orarie:

- **veicoli pre euro:** transito non ammesso;
- **veicoli euro 1, 2, 3:** dalle ore 6,00 alle ore 9,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,00 e nella giornata del sabato nella sola fascia oraria 6,00 - 9,00;
- **veicoli euro 4 e successivi:** dalle ore 6,00 alle ore 9,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e nella giornata del sabato nella sola fascia oraria 6,00 - 9,30;
- **veicoli alimentati a gpl, metano e biodiesel:** dalle ore 6,00 alle ore 10,30 e dalle ore 13,30 alle ore 17,00 e nella giornata del sabato nella sola fascia oraria 6,00 - 10,30;
- **veicoli elettrici e veicoli ibridi con funzionamento ad elettrico:** nessuna limitazione.

Limitatamente alle pasticcerie o panetterie con forno proprio che riforniscono bar, alberghi, pasticcerie, ristoranti, negozi di alimentari ecc, la fascia mattutina viene anticipata dalle ore 4,00 alle ore 14,00. Nel caso in cui l'esercizio effettui aperture serali la fascia pomeridiana è estesa fino alle ore 22.00. Per le attività di catering e di distribuzione di cibi preparati le autorizzazioni consentono l'accesso dalle ore 7.00 alle ore 22.00. La sosta è autorizzata per la durata massima di 30 minuti.

Qualora le attività abbiano sede all'interno della Z.T.L. e i veicoli siano adibiti al trasporto di merci pesanti o voluminose, l'autorizzazione TM2 consentirà il transito nella Z.T.L., con esclusione dei veicoli pre euro ed euro 1, 2 e 3, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e la sosta negli spazi

consentiti nelle vicinanze dell'esercizio, limitatamente agli orari di apertura dello stesso.

Qualora l'autorizzazione sia riferita a veicolo commerciale con alimentazione elettrica, a metano, GPL, biodiesel, o anche ibrida, l'accesso e il transito in Z.T.L. potrà avvenire continuativamente dalle 11.30 alle 20.00, estendibile alle 22.00 per gli esercizi che effettuano aperture serali, nei giorni feriali e festivi ad eccezione di quelli di chiusura dell'esercizio.

### **TIPO TM3**

Le autorizzazioni di tipo TM3 sono rilasciabili per ogni **istituto di credito**, per ogni ditta che effettua **trasporto valori** o per ogni **istituto di vigilanza privata o agenzia investigativa privata** e consentono il transito e la sosta in prossimità delle sedi o delle Agenzie bancarie site in Z.T.L. nei giorni feriali, escluso il sabato con sosta massima di 30 minuti.

Le autorizzazioni di tipo TM3 consentono il transito nella Z.T.L. nei giorni feriali nelle seguenti fasce orarie:

- **veicoli pre euro:** transito non ammesso;
- **veicoli euro 1, 2, 3:** dalle ore 6,00 alle ore 9,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,00 e nella giornata del sabato nella sola fascia oraria 6,00 - 9,00;
- **veicoli euro 4 e successivi:** dalle ore 6,00 alle ore 9,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e nella giornata del sabato nella sola fascia oraria 6,00 - 9,30;
- **veicoli alimentati a gpl, metano e biodiesel:** dalle ore 6,00 alle ore 10,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00 e nella giornata del sabato nella sola fascia oraria 6,00 - 10,30;
- **veicoli elettrici e veicoli ibridi** con funzionamento ad elettrico: nessuna limitazione.

Per gli istituti di credito aventi sede o filiali nell'ambito della Z.T.L. l'autorizzazione consente la sosta per 30 minuti nei pressi della sede o filiale stessa, sempre nell'ambito della fascia oraria di cui sopra.

I veicoli appartenenti agli istituti privati di vigilanza dotati di logo identificativo della ditta, utilizzati per lo svolgimento dei compiti di vigilanza privata, possono essere autorizzati senza limiti di orario nei giorni feriali e festivi.

I veicoli appartenenti agli istituti privati di vigilanza utilizzati per altri compiti e quelli utilizzati dalle agenzie investigative per lo svolgimento dei compiti loro affidati, possono essere autorizzati senza limiti di orario nei giorni feriali e festivi nel numero massimo di due autorizzazioni per ciascuna ditta.

#### **TIPO TM4**

Le autorizzazioni di tipo TM4 sono rilasciabili ai titolari di attività aventi sede nella Z.T.L. e alle ditte che effettuano **trasporto merci in conto proprio e in autoapprovvigionamento**, possono essere rilasciate secondo le seguenti modalità:

- Nel caso di ditte o di privati che effettuano **trasporto merci in conto proprio** l'autorizzazione consente il transito nella Z.T.L. nei giorni feriali e nei giorni festivi solo in caso di apertura delle attività, con l'esclusione delle aree destinate al commercio su area pubblica, dalle ore 6.00 alle 10.30 e dalle 13.30 alle 16.00, nei giorni ed orari di apertura dell'esercizio. La sosta è autorizzata per la durata massima di minuti 30.

Per tutte le tipologie di contrassegni tipo TM il transito e la sosta nelle A.P. è consentito solo qualora esplicitamente previsto nell'Ordinanza Sindacale dell'area e riportato nella segnaletica stradale.

**Il contrassegno tipo TM4 non può essere rilasciato ai veicoli pre euro 2.**

#### **Procedura di rilascio e validità dell'autorizzazione per tutte le tipologie di contrassegni tipo TM**

- a) **Autorizzazione:** istanza scritta al Sindaco del Comune di Ravenna, allegando copia della carta di circolazione, numero iscrizione C.C.I.A.A., autocertificazione riportante il tipo di attività svolta, ogni altro documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione. L'ufficio comunale preposto ha la facoltà di richiedere ogni altro tipo di documentazione, anche nel corso di validità dell'autorizzazione stessa, attestante il

possesso e/o il permanere delle condizioni

**Validità:** massima 1 anno

- b) **Titolo per l'accesso giornaliero:** richiesta presso il competente ufficio del Corpo di Polizia Municipale, esibendo la carta di circolazione.

**Validità:** scadenza riportata nel titolo.

#### **4.8. Contrassegno TIPO AC (agenti di commercio)**

Le autorizzazioni di tipo AC sono rilasciabili ad agenti di commercio, rappresentanti e dipendenti con la qualifica di viaggiatore o piazzista o equivalente quando dimostrano il trasporto di campionario voluminoso, pesante e di valore.

L'accesso alla Z.T.L. è consentito nei giorni feriali nelle fasce orarie 8,30 – 12,30 e 15,00 – 19,00. La sosta è autorizzata per una durata massima di 90 minuti

**Il contrassegno tipo AC non può essere rilasciato ai veicoli pre euro 2.**

#### **Procedura di rilascio e validità dell'autorizzazione**

**Autorizzazione:** istanza scritta al Sindaco del Comune di Ravenna, allegando copia della carta di circolazione, numero iscrizione C.C.I.A.A., autocertificazione riportante il tipo di attività svolta e della merce trasportata (voluminosa, pesante e di valore).

**Validità:** massima 1 anno.

**Titolo per l'accesso giornaliero:** richiesta presso il competente ufficio del Corpo di Polizia Municipale, motivando l'esigenza dell'accesso allegando documentazione idonea comprovante l'effettiva necessità di accedere alla Z.T.L..

**Validità:** scadenza riportata nel titolo.

#### **4.9. Contrassegno TIPO SA (servizi assistenziali)**

Le associazioni di volontariato che effettuano trasporto e/o assistenza infermieristica al domicilio di pazienti o disabili, gli infermieri professionali, personale dipendente o incaricato da strutture professionali che prestano assistenza a domicilio, le associazioni di volontariato per la tutela degli animali, le ditte che forniscono pasti al domicilio degli anziani e nelle case di riposo, e simili, possono essere autorizzati all'accesso e alla sosta nelle Z.T.L. senza limiti di orario e di giornata. La sosta all'interno della Z.T.L. è ammessa per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle prestazioni previste e comunque per un massimo di 1 ora salvo eventuali protrazioni nel caso si dimostri che l'attività richiede un tempo maggiore.

Per le associazioni di volontariato e per le ditte fornitrici, l'autorizzazione può essere concessa a condizione che i veicoli siano intestati alle stesse, ovvero che l'utilizzo del mezzo proprio sia espressamente autorizzato dall'associazione stessa.

In caso di familiari che effettuano assistenza, l'autorizzazione sarà limitata al percorso per raggiungere la residenza del paziente o per il trasporto di questi presso struttura sanitaria e/o assistenziale.

Alla medesima disciplina sono sottoposte le persone che debbono accedere in urgenza o per motivi clinici al servizio per la somministrazione di terapie controllate dal Centro di Salute Mentale CSM dell'AUSL di Ravenna. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione deve essere esibito certificazione medica che attesti la reale necessità delle terapie e la sua durata.

**Il contrassegno tipo SA non può essere rilasciato ai veicoli pre euro.**

#### **Procedura di rilascio e validità dell'autorizzazione**

**Autorizzazione:** istanza scritta al Sindaco del Comune di Ravenna, allegando copia della carta di circolazione, autocertificazione riportante il tipo di attività svolta, certificazione rilasciata dalla struttura pubblica di riferimento, ogni altro documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

**Validità:** massima 1 anno

**Titolo per l'accesso giornaliero:** richiesta presso il competente ufficio del Corpo di Polizia Municipale, esibendo la carta di circolazione.

**Validità:** scadenza riportata nel titolo.

#### **4.10. Contrassegno per alberghi o altre strutture ricettive**

I titolari di alberghi e delle strutture ricettive aventi sede all'interno delle Z.T.L. e delle A.P. possono ottenere l'autorizzazione per il rilascio ai propri clienti di permessi utili per l'accesso e la sosta nelle immediate vicinanze del proprio esercizio.

I contrassegni per alberghi o strutture ricettive consentono l'accesso in Z.T.L. per tutto il periodo di permanenza del cliente.

La sosta è consentita nel settore della ZTL di appartenenza della struttura ricettiva o nei settori delle aree regolamentate con parcometro riportate nel contrassegno.

Nessun contrassegno è comunque rilasciabile nei periodi di chiusura dell'esercizio per ferie o altro motivo.

I contrassegni possono essere rilasciati anche ad alberghi o altre strutture ricettive esterne alla Z.T.L. ma comunque comprese nei settori del C.S. di Ravenna con sosta regolamentata da parcometri.

In tali casi il contrassegno consentirà esclusivamente la sosta nelle aree a pagamento regolamentate con parcometri e limitatamente al settore di appartenenza della struttura.

Non sono autorizzabili i veicoli di proprietà del titolare, suoi famigliari e dei dipendenti.

#### **Procedura di rilascio e validità dell'autorizzazione**

- **La direzione dell'albergo o altra struttura ricettiva** procede al ritiro, presso il competente ufficio del Corpo di Polizia Municipale, del blocco contenente il carnet di 50 contrassegni, per il transito e la sosta nella Z.T.L., sui quali riportare l'intestazione dell'albergo o della struttura ricettiva, il numero di targa e il periodo di permanenza, da rilasciare ai

clienti della struttura. Relativamente al transito dei veicoli dei clienti nelle strade interessate dalla presenza del sistema di controllo elettronico dell'accesso, la direzione della struttura ricettiva deve comunicare il numero di targa, la città di provenienza e il periodo di soggiorno del/dei clienti secondo i protocolli operativi concordati con l'Amministrazione (posta elettronica o fax al Corpo di P.M.) entro il giorno successivo alla data di primo alloggio. Per il periodo autorizzato il veicolo dovrà esporre l'apposito contrassegno fornito dalla struttura.

- **Il cliente** che, a bordo del proprio veicolo, si rechi all'interno della Z.T.L. (con esclusione delle A.P.) per recarsi presso un albergo o altra struttura ricettiva, se fermato dal personale di Polizia Municipale, dichiarerà le proprie intenzioni. Entro la scadenza prevista dal precedente comma il Comando P.M. attiverà i successivi atti di controllo volti all'accertamento dell'avvenuta autorizzazione, procedendo se del caso all'applicazione della prevista sanzione.

**Validità** del contrassegno: massimo 15 giorni.

#### **4.11. Contrassegno TIPO S (servizi di pubblica utilità)**

I contrassegni tipo S sono rilasciabili a enti ed istituzioni pubbliche, aziende pubbliche e private esercenti servizi di pubblica utilità, operanti sul territorio del Comune di Ravenna, con veicoli comunque utilizzati da tali enti, istituzioni e aziende per l'esercizio di servizi di pubblica utilità,

che hanno necessità di accedere alla Z.T.L. per il solo svolgimento di attività di servizio debitamente motivate. I contrassegni di tipo S hanno validità nei giorni feriali e festivi e consentono il transito nella sola Z.T.L., con esclusione delle A.P.. La sosta è permessa nel rispetto della segnaletica presente ed è consentita senza limiti di orario e durata e per comprovati motivi di servizio.

Vengono rilasciate agli Enti per essere utilizzate di norma sui veicoli riportanti il logo dell'Amministrazione cui appartengono oppure possono essere rilasciati per l'utilizzo di veicoli di proprietà o in disponibilità del dipendente, su richiesta del responsabile dell'ente di appartenenza adeguatamente motivata e con



l'indicazione del periodo e degli orari di svolgimento dell'attività istituzionale con possibilità di sosta per una durata massima di 60 minuti.

**I contrassegni tipo S non possono essere rilasciato ai veicoli pre euro.**

#### **Procedura di rilascio e validità dell'autorizzazione**

**Autorizzazione:** istanza scritta al Sindaco del Comune di Ravenna, allegando copia della carta di circolazione, dichiarazione del dirigente del servizio circa l'effettivo espletamento di funzioni di pubblica utilità, autocertificazione riportante il tipo di attività svolta, ogni altro documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione. L'ufficio comunale preposto ha la facoltà di richiedere ogni altro tipo di documentazione, anche nel corso di validità dell'autorizzazione stessa, attestante il possesso e/o il permanere delle condizioni

**Validità:** massima 1 anno per i soggetti privati o 3 anni per i veicoli di proprietà degli enti

**Titolo per l'accesso giornaliero:** richiesta presso il competente ufficio del Corpo di Polizia Municipale, esibendo la carta di circolazione.

**Validità:** scadenza riportata nel titolo.

#### **4.12. Contrassegno TIPO M (medici)**

Per i medici di base convenzionati con il S.S.N., i pediatri, i medici sostituti, i medici specialisti, i medici veterinari, è previsto il contrassegno tipo M che consente il transito e la sosta nella Z.T.L. per il tempo strettamente necessario per effettuare visite al domicilio dei pazienti.

Il Contrassegno **M** è previsto per:

1. i medici con ambulatorio posto all'esterno della Z.T.L. e della A.P. e consente il transito e la sosta per il tempo strettamente necessario per effettuare visite al domicilio dei pazienti per un massimo di 60 minuti. Tali autorizzazioni sono valide nei giorni feriali fuori dagli orari di attivazione del servizio di guardia medica.

In caso di visita urgente da effettuarsi al di fuori dei giorni ed orari autorizzati, l'autorizzazione sarà comunque valida se accompagnata dalla esposizione del disco orario e di un biglietto riportante la dicitura "VISITA DOMICILIARE URGENTE".

2. per i medici di base convenzionati con il S.S.N., ed i pediatri con ambulatorio all'interno della Z.T.L. o A.P. consente il transito e la sosta nei pressi dell'ambulatorio limitatamente alla fascia oraria di apertura dello stesso con un massimo di 15 minuti prima e dopo tale orario. Tali orari devono risultare dall'autorizzazione. Tale autorizzazione consente inoltre l'effettuazione delle visite al domicilio del paziente nei limiti di cui al contrassegno e di quanto riportato al punto 1. L'autorizzazione viene rilasciata al medico previa richiesta contenente i dati anagrafici dello stesso, l'indirizzo dell'ambulatorio se ubicato nella Z.T.L. o nella A.P., il numero di iscrizione all'ordine dei Medici, i dati del/i veicolo/i.

### **Il contrassegno tipo M non può essere rilasciato ai veicoli pre euro**

#### **Procedura di rilascio e validità dell'autorizzazione**

**Autorizzazione:** istanza scritta al Sindaco del Comune di Ravenna, allegando copia della carta di circolazione, numero di iscrizione all'Albo, per i medici aventi pazienti residenti nella Z.T.L. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al requisito richiesto, ogni altro documento comprovante il diritto di ottenere l'autorizzazione.

**Validità:** massimo 1 anno.

**Titolo per l'accesso giornaliero:** richiesta presso il competente ufficio del Corpo di Polizia Municipale, esibendo la carta di circolazione.

**Validità:** scadenza riportata nel titolo.

#### **4.13.     Contrassegno TIPO I (invalidi)**

I contrassegni tipo I sono rilasciati ai residenti del Comune di Ravenna che presentano problemi di deambulazione secondo i criteri definiti dalla Legge 118 del 30.3.71, le disposizioni di attuazione di cui al D.P.R. n. 384 del 27.4.78, concernenti provvedimenti a favore dei mutilati e invalidi civili in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici ed in conformità agli artt. 7, comma IV°, e 188 del C.d.S. approvato con D. Lgs. n. 285/92 nonché l'art. 381 del Regolamento di esecuzione e attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495/92, che disciplinano la sosta e la circolazione dei veicoli al servizio delle persone invalide.

Le richieste per l'ottenimento del contrassegno tipo I devono essere necessariamente corredate della prescritta documentazione medica rilasciata dall'Ufficio Medico Legale della A.U.S.L. di appartenenza o da altra documentazione medica rilasciata da commissioni sanitarie comprovanti le condizioni di invalidità.

Per il transito all'interno della Z.T.L., ove l'accesso è controllato da sistemi di controllo elettronico, il titolare del contrassegno può fornire al competente ufficio della Polizia Municipale un massimo di 2 (due) targhe di veicoli utilizzati abitualmente per gli spostamenti all'interno di tale area. La validità decorre dalla data di presentazione della comunicazione.

In casi particolari può essere autorizzato il transito all'interno della Z.T.L. con altro veicolo previa comunicazione scritta al Corpo di Polizia Municipale. Tale possibilità ha validità massima fino alle ore 24,00 del giorno in cui viene effettuata la comunicazione e deve essere inviata entro i 5 giorni successivi alla data di richiesta di transito.

#### **Procedura di rilascio e validità dell'autorizzazione**

**Autorizzazione:** istanza scritta al Sindaco del Comune di Ravenna, allegando copia della carta di circolazione, documentazione rilasciata dall'Ufficio Medico Legale dell'AUSL di appartenenza, ogni altro atto o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

**Validità:** massimo 5 anni o inferiore in caso di diversa indicazione riportata nel certificato rilasciato dell'A.U.S.L..

#### **4.14. Contrassegno TIPO T (autocarri)**

Il rilascio del contrassegno tipo T è previsto per la circolazione dei veicoli, immatricolati per trasporto merci, con massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate, nelle zone in cui il transito è regolamentato, o 3,5 tonnellate, nella Z.T.L. del C.S. di Ravenna.

Nelle strade a pavimentazione speciale o con particolari caratteristiche strutturali, solo in caso di comprovata necessità e previo nulla osta del Servizio competente, può essere consentito l'accesso ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore ai limiti stabiliti per ciascuna di esse.

Di norma, qualora il veicolo abbia massa a pieno carico superiore ai limiti stabiliti e lo stesso trasporti merci divisibili (conglomerato, liquidi, laterizi, calcestruzzo, macerie, ecc.) l'accesso può essere autorizzato a condizione che il richiedente dichiari, con apposita autocertificazione, di transitare con carico ridotto tale da far rientrare la massa entro i limiti previsti.

L'autocertificazione sostituisce il nulla osta del Servizio competente.

In tutti gli altri casi l'autorizzazione è subordinata al nulla osta al transito rilasciata dal Servizio competente.

L'entrata e l'uscita nella zona in cui è consentito l'accesso dovrà avvenire dal luogo più vicino a quello di carico e scarico.

#### **Il contrassegno tipo T non può essere rilasciato ai veicoli pre euro**

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario alle operazioni lavorative o di carico e scarico e comunque, se non diversamente specificato, non superiore a 30 minuti

All'interno della A.P. e della Z.T.L. vigono le limitazioni orarie e quelle collegate alla tipologia di alimentazione dei veicoli previste nel presente Regolamento.

### **Procedura di rilascio e validità dell'autorizzazione**

**Autorizzazione:** istanza scritta al Sindaco del Comune di Ravenna, allegando copia della carta di circolazione e della patente di guida, numero iscrizione C.C.I.AA., autocertificazione riportante il tipo di attività svolta, ogni altro documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

**Validità:** massima 1 anno

**Titolo per l'accesso giornaliero:** richiesta presso il competente ufficio del Corpo di Polizia Municipale, esibendo la carta di circolazione.

**Validità:** data riportata nel titolo.

#### **4.15. Contrassegno TIPO SR (sosta per residenti e domiciliati, privi di posto auto in area privata, nelle aree regolamentate con parcometro o nelle aree riservate )**

Le autorizzazioni di tipo SR sono rilasciabili ai residenti e domiciliati, che dimostrino l'utilizzo di un immobile esclusivamente a scopo abitativo, delle strade regolamentate con parcometro o delle strade ove sono stati individuate aree di sosta riservate ai residenti e domiciliati poste all'interno dei relativi settori e consentono la sosta, senza limite di tempo in dette aree. Hanno diritto al permesso coloro che non possiedono posto/i auto in area privata o limitatamente ai veicoli eccedenti il/i posto/i auto disponibili in area privata.

La sosta, sia dei motocicli che dei ciclomotori, è consentita limitatamente alle aree specificatamente segnalate per la sosta degli stessi.

Possono essere oggetto di autorizzazione di tipo SR i veicoli di proprietà dei componenti il nucleo familiare residente, nonché:

- i veicoli di cui un componente del nucleo familiare residente sia uno dei soggetti individuati dall'art. 196 comma 1 del D.Lgs. 285/92 (C.d.S.);
- i veicoli intestati a persona non appartenente al nucleo familiare residente, ma dei quali si abbia l'esclusiva disponibilità perché debitamente certificata con contratto regolarmente registrato, a condizione che il richiedente non sia titolare o abbia la disponibilità di altri autoveicoli;

- i veicoli intestati a ditta commerciale ed utilizzati in via esclusiva dal legale rappresentante della stessa o da un dipendente anagraficamente residente in Z.T.L. e A.P perché debitamente certificata con contratto regolarmente registrato, a condizione che il richiedente non sia titolare o abbia la disponibilità di altri autoveicoli;

Tali contrassegni consentono la sosta dei veicoli dei residenti e dei domiciliati limitatamente al settore o alle aree di appartenenza indicata sul contrassegno.

#### **Procedura di rilascio e validità dell'autorizzazione**

**Autorizzazione:** istanza scritta al Sindaco del Comune di Ravenna, allegando copia della carta di circolazione e della patente di guida, autocertificazione comprovante che nessun componente del nucleo familiare sia proprietario o possessore di autorimessa o posto auto in area privata all'interno del settore di appartenenza, ogni altro atto o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

**Validità massima:** Residenti massimo 3 anni, Domiciliati massimo 1 anno o inferiore nel caso di residenti in attesa di conferma del cambio di residenza.

#### **4.16. Contrassegno TIPO SP (sosta aree a parcometro per titolari di incarichi pubblici o istituzionali nello svolgimento delle funzioni di istituto)**

Il contrassegno tipo SP può essere rilasciato ai titolari di incarichi pubblici o istituzionali nello svolgimento delle funzioni di istituto per la sosta, limitatamente ad un veicolo di proprietà o in uso al richiedente, senza limite di tempo, nelle aree regolamentate con parcometro. Il contrassegno potrà riportare un massimo di 2 settori, i più prossimi alla sede ove si svolgono le funzioni di istituto, ove risulta possibile sostare.

Rientrano in questa categoria le seguenti tipologie di utenti:

- sindaco, assessori e consiglieri comunali;
- presidente della Provincia, assessori e consiglieri provinciali.

### **Procedura di rilascio e validità dell'autorizzazione**

**Autorizzazione:** istanza scritta al Sindaco del Comune di Ravenna, allegando copia della carta di circolazione, ogni altro atto o documento comprovante il diritto ad ottenere il contrassegno.

**Validità:** durata del mandato istituzionale dell'interessato.

#### **4.17. Contrassegno TIPO PR (parcheggio residenti nelle aree riservate)**

Le autorizzazioni di tipo PR sono rilasciabili ai residenti e domiciliati, che dimostrino l'utilizzo di un immobile esclusivamente a scopo abitativo, delle aree di frangia limitrofe alle zone regolamentate con parcometri esterne ai settori con sosta regolamentata da parcometri, e in altre aree a diversa regolamentazione nella quale è concessa la sosta ai residenti, ove sono stati individuate aree di sosta riservate ai residenti e domiciliati e consentono la sosta, senza limite di tempo in dette aree. Hanno diritto al permesso coloro che non possiedono posto/i auto in area privata o limitatamente ai veicoli eccedenti il/i posto/i auto disponibili in area privata.

La sosta dei motocicli e dei ciclomotori, è consentita limitatamente alle aree specificatamente segnalate per la sosta degli stessi.

Possono essere oggetto di autorizzazione di tipo PR esclusivamente i veicoli di proprietà dei componenti il nucleo familiare residente e domiciliati.

Tali contrassegni consentono la sosta dei veicoli dei residenti e dei domiciliati limitatamente all'area o alle aree specificatamente indicate sul contrassegno.

Possono essere oggetto di autorizzazione di tipo PR i soli veicoli di proprietà dei componenti il nucleo familiare residente.

### **Procedura di rilascio e validità dell'autorizzazione**

**Autorizzazione/contrassegno:** istanza scritta al Sindaco del Comune di Ravenna, allegando copia della carta di circolazione, dichiarazione di responsabilità comprovante che nessun componente del nucleo familiare sia proprietario o possessore di autorimessa o posto auto in area privata, ogni altro

atto o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

**Validità:** Residenti 3 anni, Domiciliati 1 anno o validità inferiore in caso di residenti in attesa di conferma del cambio di residenza.

#### **4.18. Contrassegno Tipo P (provvisori)**

Il contrassegno tipo P può essere rilasciato ad utenti che hanno necessità di accedere e operare nella Z.T.L. quando le necessità di accesso, transito e sosta siano temporalmente limitate, debitamente motivate e tali da non poter essere risolte con il rilascio di altre tipologie di contrassegni.

Il rilascio del contrassegno tipo P presuppone una preventiva valutazione tecnica da parte dell'apposita Commissione di cui al successivo capitolo 4.26.

**Il contrassegno tipo P non può essere rilasciato ai veicoli pre euro 2.**

#### **Procedura di rilascio e validità del contrassegno**

**Autorizzazione:** istanza al Sindaco del Comune di Ravenna, allegando copia della carta di circolazione, eventuale numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., autocertificazione riportante il tipo di attività svolta, ogni altro documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

**Validità:** non inferiore a giorni 5 e non superiore a mesi 3, di norma non rinnovabile. Per i contrassegni rilasciati agli accompagnatori degli alunni, che non rientrano nella disciplina specifica prevista, le cui scuole hanno sede all'interno della Z.T.L. la validità del contrassegno è estesa all'intero anno scolastico con possibilità di rinnovo negli anni successivi.

#### **4.19. Durata e validità dei contrassegni**

Le autorizzazioni hanno una validità massima definita in relazione alla diversa tipologia del contrassegno con un termine di scadenza preciso



riportato nel contrassegno stesso. Sono anche rilasciabili titoli per l'accesso, il transito e la sosta giornaliera.

Tranne che non sia diversamente previsto nelle singole autorizzazioni, esse hanno la validità massima definita nelle diverse tipologie di contrassegni precisati negli articoli precedenti.

Sono previste validità inferiori qualora le condizioni per il rilascio permangano per una durata più limitata.

Gli uffici competenti si riservano di procedere in qualsiasi momento alla verifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni. Nel caso in cui venga accertato che non sussistano più gli elementi per il mantenimento dell'autorizzazione, si procederà alla immediata revoca d'ufficio.

Il titolare ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione tutte le variazioni che comportino la sospensione e la revoca dei contrassegni.

Allo scadere del termine di validità il contrassegno deve essere riconsegnato al competente ufficio del Corpo di Polizia Municipale.

#### **Titolo per l'accesso giornaliero:**

I titoli per l'accesso giornaliero, contrassegnati con la sigla AT, vengono rilasciati nei casi disciplinati dal presente Regolamento o per particolari fattispecie da valutare di volta in volta. Detti titoli hanno validità corrispondente alla data e orario di scadenza riportato nel contrassegno e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni richieste. Per tali contrassegni la validità potrà essere estesa fino ad un massimo di 3 giorni.

#### **4.20. Sistemi di controllo elettronico degli accessi alla Z.T.L.**

A seguito dell'entrata in esercizio del sistema di controllo elettronico degli accessi alla Z.T.L. (S.I.R.I.O.), al fine di consentire al sistema di riconoscere determinate categorie di utenti o determinate tipologie di veicoli autorizzate al transito nella Z.T.L., si definisce al seguente procedura:

- **Persone diversamente abili:**

La circolazione nella Z.T.L.ed in special modo nelle vie sottoposte a controllo della circolazione mediante sistema elettronico denominato “S.I.R.I.O.”, è consentita a coloro che risultano in possesso dello specifico contrassegno di cui al presente regolamento, i quali possono trasmettere preventivamente al Corpo di P.M., unitamente a copia del documento di identità, comunicazione sottoscritta riportante i dati completi del permesso, nonché le targhe dei veicoli dagli stessi utilizzati abitualmente.

La comunicazione delle targhe, fino a un massimo di due, avrà validità fino alla scadenza del permesso indicato.

Qualora il titolare di contrassegno per disabili, abbia necessità di accedere alla Z.T.L. di Ravenna in modo occasionale, nell’arco di una sola giornata, utilizzando un veicolo diverso da quelli comunicati, potrà segnalare i dati di cui sopra allo stesso modo, non oltre il quinto giorno dall’avvenuto accesso alla Z.T.L.

- **Clienti di strutture ricettive:**

Coloro che devono raggiungere strutture ricettive ubicate all’interno della Z.T.L. al fine di trovare alloggio nelle stesse, possono circolare nelle aree suddette.

I titolari delle strutture ricettive ove si troverà alloggio, devono comunicare al Corpo di P.M. il numero di targa, la città di provenienza e il periodo di soggiorno del/dei clienti secondo i protocolli operativi concordati con l’Amministrazione (posta elettronica o fax al Corpo di P.M.) entro il quinto giorno successivo alla data del primo alloggio. Per il periodo autorizzato, se lasciato in sosta, il veicolo dovrà esporre l’apposito contrassegno.

- **Auto intestate a Enti o Pubbliche Amministrazioni:**

Limitatamente alla sola circolazione nella Z.T.L., in assenza dei contrassegni tipo “S”, gli uffici interessati segnaleranno preventivamente al Corpo di P.M. i dati della targa ed il giorno in cui il veicolo dell’Amministrazione dovrà transitare. Eccezionalmente tale comunicazione

potrà avvenire successivamente e comunque non oltre il quinto giorno dall'avvenuto accesso alla Z.T.L.

- **Veicoli autorizzati alla circolazione in z.t.l. da ordinanze, veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea, taxi, ncc, veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti ed alla pulizia delle strade:**

I titolari dei veicoli di cui sopra devono segnalare preventivamente i dati relativi alle targhe da autorizzare e i dati completi delle licenze o autorizzazioni. La comunicazione, avente validità di cinque anni, sarà presentata su carta intestata, sottoscritta dall'interessato o Legale rappresentante della società. Qualora la circolazione sia avvenuta in modo occasionale dovrà pervenire segnalazione al Corpo di P.M. entro cinque giorni dall'avvenuto transito in Z.T.L..

#### **4.21. Tariffa**

- In linea generale, salvo le eccezioni meglio precisate nel presente capitolo, tutte le autorizzazioni di accesso e circolazione alla A.P., alle Z.T.L. o per la sosta nelle aree regolamentate con parcometro o con altre forme di pagamento della sosta, indipendentemente dalla durata della loro validità, oltre ad assolvere l'imposta sul bollo come per legge, sono soggette al pagamento di una somma da intendersi quale corrispettivo da corrispondere per acquisire il diritto ad accedere alle suddette zone, sulla base di quanto previsto nell'art. 228 comma 5 del D.Lgs. 285/92 (C.d.S.), nel quale sono previsti specifici diritti per operazioni tecniche e tecnico-amministrative, nonché per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi dovuti agli enti proprietari delle strade. Tale somma deve essere corrisposta, all'atto del rilascio, ogni qualvolta il contrassegno subisce modifiche, per fatti non imputabili agli uffici comunali. Sono esclusi dal pagamento di tale somma i soli veicoli di proprietà dell'Amministrazione comunale di Ravenna ed i veicoli utilizzati per il

trasporto di persone che debbono accedere al servizio per la somministrazione di terapie controllate dal Centro di Salute Mentale CSM dell'AUSL di Ravenna o i veicoli adibiti a servizi assistenziali, muniti di contrassegno tipo "SA", utilizzati da parte di soggetti convenzionati con strutture pubbliche. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere accompagnata da specifica certificazione della struttura pubblica di riferimento.

- Per le autorizzazioni che consentono la tariffazione forfetaria della sosta su suolo pubblico (contrassegni tipo R, SR, PR, SP e P), al fine di riequilibrare le condizioni di utilizzo di tale suolo, disincentivare il parcheggio su strade o piazze dei veicoli a motore e limitare la sottrazione di spazi pubblici per altri usi o altri beneficiari della sosta, è dovuto un canone annuale ai sensi di quanto stabilito nell'art. 7 commi 9 e 11 del D.Lgs. 285/92 (C.d.S.). Detto canone non sarà dovuto esclusivamente per i contrassegni sopra descritti quando i provvedimenti di limitazione della circolazione (A.P. e Z.T.L.) o di regolamentazione della sosta a pagamento con parcometri o altre forme di pagamento abbiano, nell'arco dell'anno di riferimento, durata inferiore a mesi 6. Il mancato pagamento della tariffa entro i termini previsti, determina la sospensione di validità dell'autorizzazione.

L'importo dei diritti e delle tariffe di cui ai commi precedenti sono deliberati con apposito atto della Giunta Comunale.

#### **4.22. Contenuto dei contrassegni**

Le autorizzazioni, opportunamente numerate nonché realizzate utilizzando materiali e tecniche tali da impedirne qualsiasi tentativo di duplicazione o falsificazione, devono contenere:

- la data di rilascio e il periodo di validità;
- i dati identificativi del veicolo autorizzato (targa);

- dati identificativi e sede del richiedete (persona fisica o ditta);
- la tipologia dell'autorizzazione;
- il settore/i o il percorso/i autorizzato/i per l'accesso e l'uscita dalla Z.T.L.;
- l'eventuale luogo/settore ammesso per la sosta;
- l'indicazione numerica della zona di circolazione (contrassegni tipo T);
- i giorni, l'orario o gli orari di validità del contrassegno;
- il tempo massimo di durata della sosta qualora previsto;
- ogni altra informazione ritenuta utile dai competenti uffici comunali.

#### **4.23. Modalità di utilizzo ed esposizione dei contrassegni**

Il titolare ha l'obbligo di esporre in modo ben visibile dall'esterno, dietro il parabrezza anteriore del veicolo, il contrassegno.

Le autorizzazioni relative a ciclomotori e motocicli con possibilità di sosta nella Z.T.L. saranno rilasciate in abbinamento ad un bollino adesivo, da applicare sul veicolo, in posizione ben visibile, riportante un numero di serie che andrà replicato nel contrassegno.

In tal modo il contrassegno potrà essere conservato dal guidatore in posizione protetta, anche non visibile, evitando possibili furti o smarrimenti. L'uso e l'esposizione del bollino è obbligatorio solo in caso di sosta su suolo pubblico.

Tutte le autorizzazioni che consentono anche la sosta e ne prevedano una durata massima, dovranno essere accompagnate dall'esposizione del disco orario comprovante l'ora di inizio.

Le autorizzazioni di tipo M, TM e tutte quelle per le quali ne è prescritto l'obbligo non sono valide se non saranno corredate dall'esposizione del disco orario. Le autorizzazioni devono essere utilizzate solamente per gli scopi per le quali sono state rilasciate.

E' vietato l'uso di ogni forma di riproduzione, alterazione o modifica. L'inosservanza di questa disposizione comporta il ritiro del permesso originale e di quelli contraffatti, nonché l'applicazione delle ordinarie sanzioni amministrative e penali di legge.

E' inoltre vietato l'utilizzo di contrassegni a servizio di persone invalide, tipo I, in assenza dei titolari del contrassegno in quanto lo stesso è strettamente personale e non vincolato ad uno specifico veicolo. In caso di utilizzo improprio, oltre all'applicazione delle sanzioni previste all'art. 188 del C.d.S. è previsto l'immediato ritiro del contrassegno per la riconsegna al legittimo titolare.

I titolari delle autorizzazioni devono rispettare le prescrizioni riportate sul contrassegno.

I conducenti dei veicoli autorizzati all'accesso nella Z.T.L. e nella A.P. devono seguire, quando riportato, il percorso espressamente indicato sul contrassegno. E' vietato il transito nella Z.T.L. e nella A.P. al solo fine effettuarne l'attraversamento.

L'autorizzazione deve sempre accompagnare il veicolo cui si riferisce e deve essere esibita, quando richiesta, agli operatori che espletano il servizio di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs del 30/04/92 n. 285 (C.d.S.).

In caso di smarrimento o sottrazione dell'autorizzazione, il titolare della stessa potrà richiedere il duplicato previa esibizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in caso di smarrimento o di copia della denuncia effettuata presso l'autorità competente nel caso di furto. In caso di deterioramento il duplicato verrà rilasciato previa restituzione dell'autorizzazione deteriorata.

#### **4.24. Modifiche in corso di validità**

Qualora, in corso di validità dell'autorizzazione, si verificassero modifiche relative al tipo di veicolo, il titolare dovrà presentarsi all'Ufficio Permessi di Circolazione della Polizia Municipale con l'autorizzazione originale e la carta di circolazione del nuovo veicolo; l'ufficio provvederà al rilascio di una nuova autorizzazione previo pagamento dei prescritti diritti per operazione tecniche e tecnico-amministrative.

In tutti i casi di sostituzione del contrassegno per motivi oggettivi (smarrimento, furto, deterioramento e cambio di veicolo) purché non si

modifichi il termine di validità, il contrassegno viene rilasciato con l'esenzione dei diritti previsti dal C.d.S. e con il solo rimborso delle spese di riproduzione.

#### **4.25. Rilascio dei contrassegni**

Per il rilascio dei contrassegni si rinvia alle procedure stabilite nelle singole tipologie di contrassegni.

Il contrassegno viene rilasciato entro il termine massimo di giorni 7 (sette), dalla data di presentazione della domanda, previo pagamento degli oneri previsti dal presente Regolamento.

Entro lo stesso termine verrà comunicato l'eventuale diniego motivato al rilascio dell'autorizzazione salvo che, esigenze istruttorie, richiedano un termine maggiore.

Per le tipologie di contrassegni tipo R, RG, SR e PR può essere rilasciato un permesso temporaneo della durata massima di giorni 60 (sessanta) qualora sia dimostrato che è in corso la procedura per l'ottenimento della residenza.

#### **4.26. Commissione tecnica**

Al fine di procedere all'istruttoria delle richieste di contrassegni di tipo speciale e/o particolare o ad essi assimilabili (in quanto richieste e motivate per esigenze di interesse o utilità pubblica), nonché caratterizzati da oggettive esigenze non contemplate nella disciplina del presente Regolamento, è istituita un'apposita Commissione Tecnica.

Detta Commissione Tecnica procederà, con cadenza periodica, all'esame delle richieste rientranti nelle fattispecie sopraindicate e ne eseguirà una valutazione, esprimendo parere al competente organo preposto al rilascio.

La commissione può, altresì, definire modalità, durata e criteri generali per il rilascio dei contrassegni provvisori tipo P.

La Commissione tecnica è costituita da tre membri, e precisamente:

- Il Comandante della Polizia Municipale in qualità di Presidente o suo delegato;

- Il Dirigente del Servizio Pianificazione Mobilità o suo delegato;
- Il responsabile dell'Ufficio Permessi di Circolazione o suo delegato.

#### **4.27. Ricorsi e richieste di riesame**

Avverso il diniego al rilascio dei contrassegni previsti dal presente regolamento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dalla legge. In caso di diniego, il richiedente può presentare al Comando di Polizia Municipale, richiesta di riesame entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Comando di Polizia Municipale, entro i successivi trenta giorni, valutate le motivazioni addotte nella richiesta di riesame ed effettuati eventuali ulteriori accertamenti, sentita la Commissione di cui all'art. 4.26, decide sulla richiesta, dandone comunicazione all'interessato.

Avverso le violazioni delle prescrizioni previste dall'art. 1.6, omessa indicazione, da parte del titolare di contrassegno tipo "A", del luogo ove viene effettuato l'intervento, per mancata o non corretta esposizione del contrassegno o del bollino per ciclomotori e motocicli e per omessa esposizione del biglietto "medico visita domiciliare urgente" da parte del titolare autorizzazione "M") del presente Regolamento, è ammesso ricorso al Sindaco nel termine di 30 giorni dalla data di accertamento o notifica della violazione, secondo le norme previste dal titolo I sezione II della Legge 689 del 24/11/1981.

Avverso le violazioni previste dal C.d.S. è ammesso ricorso secondo le modalità ed ai sensi della normativa vigente.



## **5. DISPOSIZIONI FINALI**

### **5.1. Controllo dei Provvedimenti**

Il controllo della circolazione è demandato agli organi di polizia e, relativamente alla sosta, anche al personale dipendente di ATM S.p.A. con funzioni di “Ausiliario del traffico”.

### **5.2. Sanzioni**

Qualsiasi violazione alle prescrizioni contenute nel presente regolamento sarà sanzionata secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 285 del 30/04/92 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione qualora applicabile. La circolazione al di fuori dei percorsi consentiti, ove previsti, ovvero la circolazione nell'ambito della Z.T.L. al solo fine di transito, per le autorizzazioni che non prevedono limitazioni di percorso, saranno sanzionate come mancanza di autorizzazione.

Per le ipotesi previste:

- all'art. 1.6 per omessa indicazione , da parte del titolare di contrassegno tipo “A”, del luogo ove viene effettuato l'intervento;
- all'art. 1.7 per omessa esposizione del disco orario da parte del titolare autorizzazione “TM” o di altre tipologie quando espressamente previsto;
- all'art. 1.12 per omessa esposizione del disco orario e del biglietto “medico in visita domiciliare urgente” da parte del titolare autorizzazione “M”;
- all'art. 1.23 per mancata esposizione del bollino adesivo per ciclomotori e motocicli in sosta

verrà applicata la sanzione da un minimo di 25,00 €. ad un massimo di 75,00 €. in conformata a quanto previsto dall'art. 7 bis rubricato “sanzioni amministrative” del D.Lgs. n. 267/2000.

Con esclusione delle norme contenute dal C.d.S., per la disciplina delle violazioni di cui al presente regolamento si applicano le norme previste dal Capo I, sezione I e II legge n. 689 del 24/11/81.

### **5.3. Rapporti con altri regoamenti**

Per l'adeguamento a norme nazionali, regionali o di altro genere il presente regolamento verrà sottoposto a periodica revisione.

Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni precedenti o in contrasto con il presente Regolamento

### **5.4. Norme transitorie ed entrata in vigore**


Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività del relativo atto amministrativo di approvazione. Dell'entrata in vigore è data notizia mediante pubblicazione e affissione, per giorni quindici, di apposito avviso all'Albo Pretorio.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso contenute che, in ogni caso, prevalgono.

Le norme del presente Regolamento si applicano anche alle domande presentate prima della sua entrata in vigore.

Coloro che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento siano in possesso di autorizzazione prevista dalla precedente normativa dovranno richiedere, entro la data di scadenza prevista, il rilascio della nuova autorizzazione, secondo le modalità operative stabilite dagli uffici preposti, sempre che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente regolamento.



Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento, ovvero fino alla comunicazione della decadenza di validità, le vecchie autorizzazioni continueranno a restare in vigore.



--- Zona di particolare  
rilevanza urbanistica

FIG. 1  
DELIMITAZIONE ATTUALE DELLA ZONA DI  
PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA DI  
RAVENNA





Zona di particolare rilevanza urbanistica

FIG. 2  
DELIMITAZIONE ATTUALE DELLA ZONA DI  
PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA DI  
MARINA DI RAVENNA



MARE ADRIATICO

FIG. 3  
AREA PEDONALE  
LIDO DI CLASSE

area pedonale

